



SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

VICENZA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 3 • Bassano del Grappa
ULSS 4 • Santorso
ULSS 5 • Arzignano
ULSS 6 • Vicenza

Centro Trapianti Rene

VERONA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 20 • San Bonifacio
ULSS 21 • Legnago
ULSS 22 • Bussolengo
A.O.U.I. di Verona

Centro Trapianti
Cuore • Fegato • Rene

ROVIGO

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 18 • Rovigo
ULSS 19 • Adria

COORDINAMENTO
REGIONALE
TRAPIANTI

BELLUNO

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 1 • Belluno
ULSS 2 • Feltre

TREVISO

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 7 • Conegliano
ULSS 8 • Montebelluna
ULSS 9 • Treviso

Centro Trapianti Rene

VENEZIA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 10 • San Donà
ULSS 12 • Mestre
ULSS 13 • Dolo
ULSS 14 • Chioggia

PADOVA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 15 • Cittadella
ULSS 16 • Padova
ULSS 17 • Monselice - Schiavonia
A.O. di Padova
I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto

Centro Trapianti Cuore • Fegato
Rene • Pancreas • Polmone
Rene Pediatrico



CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE ANAGRAFI
Assetto normativo, modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti

Dott. G. Feltrin – Coordinatore Regionale per i Trapianti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regola le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi ((, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili)).

2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici. (1)

Capo II*DICHIARAZIONE DI VOLONTA'*IN ORDINE AL PRELIEVO DI*ORGANI*E*DI TESSUTI*

Art. 3.

(Prelievo di organi e di tessuti)

1. Il prelievo di organi e di tessuti e' consentito secondo le modalita' previste dalla presente legge ed e' effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582.
2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunita' terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonche' sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.
3. E' vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.
4. La manipolazione genetica degli embrioni e' vietata anche ai fini del trapianto di organo.

DEAD DONOR RULE

ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE IN ITALIA: **UN'OPPORTUNITÀ**

**Il principio del silenzio-assenso sulla donazione di organi e tessuti
NON ha trovato attuazione nel nostro Paese.**

**In ITALIA si applica il principio del CONSENSO o DISSENSO
ESPLICITO.**



**A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità di dichiarare la
propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la
morte.**

**Esprimersi sulla donazione è quindi un'opportunità e NON un
obbligo.**

COSA SUCCEDDE SE UN CITTADINO NON SI È ESPRESSO IN VITA?
**In questo caso, il prelievo è consentito SOLO se i familiari aventi diritto
(coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni,
genitori, rappresentante legale) NON SI OPPONGONO alla donazione.**
**L'informazione ai familiari sull'attivazione della procedura di accertamento
di morte con criteri neurologici è obbligatoria.**

COME CONTATTARCI

Il Coordinamento Locale Trapianti di _____ ha sede presso _____

L'orario di apertura del servizio è: _____

Telefono _____ Fax _____
Cellulare _____ di servizio (solo per
urgenza) _____
Coordinatore Locale: _____
Informarsi: _____



Coordinamento Regionale Trapianti

*Accertamento di morte e
donazione di organi*



Brochure 001 rev. 09 del 27/02/2012

quanto avete osservato nei giorni precedenti: sul monitor continuerete a vedere il tracciato del cuore e della pressione, sembrerà che respiri e lo sentirete caldo. Tutto questo avviene solo a causa della permanenza di apparecchiature esterne come il ventilatore e all'uso di farmaci per mantenere un'adeguata pressione sanguigna: tali supporti devono essere mantenuti per tutto il periodo delle 6 ore al fine di consentire alla commissione medica di operare in modo preciso e scrupoloso.

In queste ore potrebbero nascere in voi dubbi ed interrogativi rispetto a quanto sta avvenendo. Non abbiate timore a rivolgervi al personale che sarà a vostra disposizione nel fornirvi tutte le spiegazioni necessarie. Al termine del periodo di osservazione, una volta redatto il verbale di morte, la salma del vostro caro verrà condotta presso l'obitorio dell'ospedale.

Siamo consapevoli che questo è per voi un momento molto delicato tuttavia è opportuno informarvi che, quando una persona viene sottoposta ad accertamento di morte con criteri

neurologici, è possibile considerare la donazione degli organi a scopo di trapianto: questo proprio perché la persona è ormai deceduta, anche se il supporto esterno delle apparecchiature continua a far arrivare ossigeno e nutrimento ai vari organi.

Questa è una circostanza nella quale vi chiediamo di pensare a quale fosse la volontà del vostro familiare così da poterla realizzare. Se questa non fosse stata manifestata chiaramente cercate di ricostruirla in base al modo di pensare la vita e le relazioni del vostro caro. Riteniamo opportuno informarvi che la donazione è anonima e gratuita. Le operazioni di prelievo prevedono il trasporto della salma in una sala operatoria dove verrà sottoposta ad un intervento chirurgico: durante l'intervento e al suo termine la salma verrà trattata con il massimo rispetto e verrà adeguatamente ricomposta.

Informazione dell'accertamento di morte e della manifestazione di volontà in ordine alla donazione

Io, Dr./Dr.ssa _____, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 91 del 01.04.99, ho informato, alle ore _____ del giorno _____ gli aventi diritto che il loro congiunto, Sig./Sig.ra _____ nato/a il _____ per il/la quale è in corso l'accertamento della morte ai sensi della L. n. 578 del 29.12.93 e del D.M 11.04.08 che aggiorna il D.M. n. 582 del 22.08.94, è stato riconosciuto come potenziale donatore di organi a scopo di trapianto.

Ho altresì informato gli aventi diritto che:

a) **NON RISULTANDO** alcuna volontà espressa in vita dal loro congiunto, essi possono presentare opposizione scritta al prelievo entro la fine del periodo di osservazione che, nel caso in oggetto, entro la fine del periodo di osservazione che avverrà alle ore _____ del giorno _____ a norma dell'art. 4 del D.M. 11.04.08 che aggiorna il D.M. n. 582 del 22.08.94;

b) **RISULTANDO** volontà espressa in vita secondo le modalità di legge

☐ allegare¹

☐ (specificare) _____

essi possono presentare una dichiarazione di volontà successiva, sottoscritta dal loro congiunto, opposta a quella già espressa entro la fine dell'osservazione che avverrà alle ore _____ del giorno _____ ;

c) Ai sensi della L. n. 578 del 29.12.93 e del D.M 11.04.08 che aggiorna il D.M. n. 582 del 22.08.94, alla fine del detto periodo di osservazione, verrà comunque dichiarata la morte, indipendentemente dalla donazione di organi e/o tessuti.

Avente diritto: Sig./Sig.ra _____

_____ Sig./Sig.ra _____

L' assetto normativo

Legge 1 aprile 1999 n. 91, art.23

introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata. È concessa in ogni momento la facoltà di revoca.

Art. 4.

(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)

1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori.
3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonchè per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:
 - a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo;
 - b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.
6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 5.

(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

- d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;
- e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;
- f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;
- g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;
- h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE IN ITALIA: **UN'OPPORTUNITÀ**

**Il principio del silenzio-assenso sulla donazione di organi e tessuti
NON ha trovato attuazione nel nostro Paese.**

**In ITALIA si applica il principio del CONSENSO o DISSENSO
ESPLICITO.**



**A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità di dichiarare la
propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la
morte.**

**Esprimersi sulla donazione è quindi un'opportunità e NON un
obbligo.**

COSA SUCCEDDE SE UN CITTADINO NON SI È ESPRESSO IN VITA?
**In questo caso, il prelievo è consentito SOLO se i familiari aventi diritto
(coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni,
genitori, rappresentante legale) NON SI OPPONGONO alla donazione.**
**L'informazione ai familiari sull'attivazione della procedura di accertamento
di morte con criteri neurologici è obbligatoria.**

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 aprile 2000

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione degli organi a scopo di trapianto.

IL MINISTERO DELLA SANITA'

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", con particolare riguardo agli articoli 4, 5 comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione; le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà; i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti, e le disposizioni transitorie:

Considerato che l'espletamento da parte delle aziende unità sanitarie locali della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e di tessuti comporta determinati tempi tecnici di attuazione e presuppone, comunque, l'avvenuta realizzazione dell'anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale;

Ravvisata la necessità di garantire agli stessi fini, frattanto, l'attuazione di una procedura temporanea, che risulti nello stesso tempo coerente con le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 della legge, con particolare riguardo al relativo comma 3;

DECRETO 8 aprile 2000

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni
Decreta

Art. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto, informandoli che la mancata dichiarazione di volontà entro il termine di cui al comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione. Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.

2. La dichiarazione di volontà deve essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al comma 1 e contenere, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed un'esplicita attestazione di assenso o di dissenso rispetto alla donazione di organi e di tessuti a scopo di trapianto, debitamente datata e sottoscritta.

3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di notificazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91 - in seguito citata come legge - il Ministero della sanità promuove l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo in tal senso schemi di moduli atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni di volontà indicate nel comma 2.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'art. 1 comma 2, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi, utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini che desiderano manifestare la propria volontà prima della notificazione di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle aziende ospedaliere, ed aziende unità sanitarie locali territorialmente incompetenti, agli ambulatori dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle aziende unità sanitarie locali di residenza dei pazienti.

3. I punti di accettazione delle aziende unità sanitarie locali di cui al comma 1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale appositamente predisposto dal centro nazionale per i trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.

4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l'azienda sanitaria di appartenenza, le dichiarazioni di volontà predisposte conformemente all'art. 1, comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge.

5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il processo di notificazione di cui all'art. 1, vengono trasmessi i nominativi dei soggetti ai quali la relativa richiesta è stata inviata.

Art. 3

1. Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge, la manifestazione di volontà precedentemente resa, con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di volontà acquisite vengono trasmesse al centro nazionale per i trapianti ed ai centri interregionali: questi ultimi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge, sono conseguentemente obbligati a verificare, per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l'eventuale esistenza di una manifestazione di volontà precedentemente espressa.

2. A norma dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni di assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al comma 1 si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa di volontà del soggetto di cui è accertata la morte, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

Decreto Ministeriale 11 marzo 2008

prevede l'ampliamento a Comuni e Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) della accettazione della dichiarazione di volontà.

Ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà possono essere svolte anche dai Comuni, singoli od associati, previa convenzione con l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

L'assetto normativo

Decreto Ministeriale 8 aprile 2000:

Le unità sanitarie locali assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), tenuto dal Centro Nazionale Trapianti.

L'assetto normativo


L' art. 3, comma 3, **Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773** così come modificato dall' art. 3, comma 8-bis, Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 26 febbraio 2010, n. 25**, nonché dall' art. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 9 agosto 2013, n. 98**, dispone che «la carta d' identità può altresì contenere l' indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91».

A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso:


1. la registrazione della propria volontà presso la propria ASL o MMG (SIT)
2. Il tesserino blu o la donor card delle associazioni di settore
3. Atto olografo firmato
4. Atto olografo dell' AIDO (SIT)
5. Gli uffici anagrafe (VOI!!!!) (SIT)

CHE COS' È IL **SIT** E PERCHÉ È **IMPORTANTE**?

**IL SIT È LO STRUMENTO OPERATIVO,
ISTITUITO NEL SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO NAZIONALE, PER LA
CONSULTAZIONE SICURA DELLE
DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ**



**TRA LE FUNZIONI DEL SIT:
RACCOLTA IN UN' UNICA BANCA
DATI LE MANIFESTAZIONI DI
VOLONTÀ REGISTRATE DAI CITTADINI
PRESSO LE ASL E I COMUNI**



**IN CASO DI NECESSITÀ (POTENZIALE
DONATORE), I MEDICI DEL
COORDINAMENTO REGIONALE
TRAPIANTI VERIFICANO
L' ESISTENZA DI UNA
DICHIARAZIONE RESA.**
*La consultazione avviene in regime
di h24 e in modalità sicura*



Ministero della Salute

Sistema Informativo dei Trapianti

Scheda analitica Dichiarazioni di Volontà

Dati Anagrafici

Codice fiscale	BN [redacted]	Cognome	[redacted]	Nome	E [redacted]
Data di nascita	[redacted]	Nazione di nascita	ITALIA	Provincia di nascita	TREviso
Comune di nascita	CASTELFRANCO VENETO	Sesso	F		

Nessuna Dichiarazione di Volontà alla AUSL

Nessuna Dichiarazione di Volontà al COMUNE


Testamento AIDO presso la SEZIONE: Padova

STATO TESSERA	attivo	Data testamento	24-08-1983	Identificativo SIT	000366285 - 001
Provincia di residenza	P [redacted]	Comune di residenza	[redacted]		
Indirizzo di residenza	VIA MONTEGRAPPA 10			CAP di residenza	[redacted]
Codice banca dati AIDO	610328	Identificativo testamento AIDO	PD 6712 - 001		

QUALI SONO I PASSI DA SVOLGERE: SINTESI DEL FLUSSO

Ufficio Anagrafe

Sistema Informativo Trapianti



QUALI SONO I PASSI DA SVOLGERE: COMPILAZIONE DEL MODULO

Il cittadino esprime la sua volontà barrando il SÌ per «Consenso alla donazione di organi e tessuti» oppure il NO per «Opposizione alla donazione di organi e tessuti» e apponendo a fianco la propria firma

NOTA: secondo le diverse scelte effettuate negli Applicativi comunali, può avvenire che il Modulo venga stampato (pre) compilato, con i dati già in possesso del Comune (Dati anagrafici, Residenza, Carta d'identità appena rilasciata)

Comune di

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Io sottoscritto/a (cognome) _____

(nome) _____ sesso F M

nato/a il _____ a _____ Prov. _____

Nationalità _____ codice fiscale _____

residente a _____ Prov. _____

in via _____ cap. _____

AUSL di appartenenza _____

dichiaro la mia volontà alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto.

Sì Firma _____

NO Firma _____

FIRMA _____

In relazione all'acquisizione da parte di questo ufficio della dichiarazione di volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8 bis, L. 26 febbraio 2010 n. 25 e s.m.l., La informiamo di quanto segue:

- la raccolta e il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli scopi e le finalità previste dalla Legge 1 aprile 1999 n. 91 ("Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti", pubblicata in G.U. 15 aprile 1999, n. 87), e dall'art. 3, comma 3, RD 18 giugno 1951, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.l.
- Il dato relativo alla dichiarazione di volontà verrà custodito su archivi cartacei e informatici, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, e sarà reso disponibile per via telematica ai Centri di coordinamento regionali e al Centro nazionale per i Trapianti per le esclusive finalità di cui alla Legge 1 aprile 1999 n.91.
- L'eventuale modifica della decisione presa in questa sede potrà avvenire presso l'Ufficio preposto della AUSL di appartenenza o al rinnovo della Carta di identità.
- Il titolare del trattamento è il Comune di _____
- Il responsabile del trattamento è _____

FIRMA _____

RISERVATO ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI _____

Operatore: Cognome e Nome _____ Codice _____

Il dichiarante è stato riconosciuto tramite Carta di identità n. _____

rilasciata da _____ il Data _____

Timbro e firma _____

Comune di

DICHIARAZIONE DI CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Io sottoscritto/a (cognome) _____

(nome) _____ sesso **F** **M**

nato/a il _____ a _____ Prov. _____

Nazionalità _____ codice fiscale _____

residente a _____ Prov. _____

in via _____ cap. _____

AUSL di appartenenza _____

dichiaro di:

acconsentire alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto

Firma _____

non acconsentire alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto

Firma _____

La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione costituisce una facoltà e non un obbligo. L'eventuale modifica della decisione presa in questa sede in merito alla donazione potrà avvenire in ogni momento presso l'Ufficio preposto della ASL di appartenenza, le Aziende ospedaliere, gli ambulatori dei medici di medicina generale, il Comune al momento del rinnovo della Carta di Identità, il Centro regionale dei trapianti, o con una dichiarazione su moduli già predisposti da enti pubblici o Associazioni dei donatori, o con una dichiarazione, in carta libera, in cui risultino, oltre al consenso o al diniego alla donazione, i dati personali, la data e la firma, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti (Legge 1 aprile 1999, n. 91, D.M. 8 aprile 2000 e D.M. 11 marzo 2008). Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita collegandosi all'indirizzo <http://www.trapianti.salute.gov.it/>

QUALI SONO I PASSI DA SVOLGERE: **REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

Per registrare la dichiarazione nel Sistema Informativo dell'Anagrafe comunale, è sufficiente indicare la volontà espressa utilizzando la schermata/finestra appositamente predisposta nella procedura informatica.

La registrazione comporta anche l'automatico invio telematico dei dati raccolti al Sistema Informativo Trapianti.

Una copia del Modulo deve essere rilasciata al cittadino come ricevuta dell'avvenuta registrazione.

Sistema Informativo del COMUNE **DICHIARAZIONE DI VOLONTA'**

Il cittadino si dichiara:

- ☐ **Favorevole** alla donazione di organi e tessuti
- ☐ **Contrario** alla donazione di organi e tessuti

Stampa

NOTA: come già indicato, le modalità di acquisizione possono differire in base alle scelte operative concordate col proprio fornitore software.

In ogni caso, prima di procedere alla registrazione definitiva sul sistema, il cittadino e l'ufficiale dell'anagrafe devono controllare l'esattezza dei dati.

Aspetti tecnici e di adeguamento sistemi informativi:

dott. Giampiero Michelangeli

assistenza.cnt@iss.it

06 4990 4430



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

[VEDI ANCHE Newsletter del 26 giugno 2015](#)

[doc. web n. 4070710]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;



Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Servizi Demografici
Prot. Ingresso del 29/07/2015
Numero: **0002128**
Classifica: 15100.area 1.021



Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA

VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

AOSTA

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

LORO SEDI

AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

ROMA

e, per conoscenza:

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Ufficio III

ROMA

ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

ROMA

ALL'ANCI

ROMA

OGGETTO: Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.

4.6. Trasmissione del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT

Il sistema CIEonLine invia il dato relativo alla donazione di organi e tessuti al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della salute, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.228, articolo 1, comma 340

Tale dato viene trasmesso secondo le modalità telematiche e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell'allegato 4 delle "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte" adottate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute in data 29 luglio 2015.

Il sistema CIEonLine cancella immediatamente il dato dopo l'avvenuta ricezione da parte del SIT. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune, che avvalendosi del CIEonLine trasmette al SIT il nuovo dato.



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

Roma, 13 luglio 2016

Prot. 2113/CNT 2016

Come anticipato nella precedente nota del 24/6/2016 (prot. 1958/CNT2016) di pari oggetto, rispetto al flusso attuale che prevede un collegamento telematico fra il SIT ed i singoli Comuni, il processo di emissione della CIE introduce un nuovo soggetto, il sistema **CIEonLine**, gestito dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS), che raccoglie le dichiarazioni di volontà provenienti dai Comuni per poi trasmetterle, coi meccanismi di cooperazione applicativa, al SIT; ne consegue che i Comuni non dovranno più dotarsi del certificato di autenticazione ed effettuare i test preliminari alla richiesta di abilitazione in esercizio.

Resta invece l'obbligo per i Comuni non ancora abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni di volontà al SIT, di rispettare gli altri passaggi previsti dalla Direttiva "Donazione organi" del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, del 30 luglio 2015 n. 72 015:

- partecipazione al corso di formazione per gli operatori dell'ufficio anagrafe
- avvio della campagna di comunicazione ai cittadini.

In ragione di ciò, d'intesa coi competenti uffici del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, si è quindi stabilito che l'abilitazione alla registrazione/trasmissione delle dichiarazioni di volontà, raccolte col nuovo sistema CIEonLine, debba essere limitata ai soli Comuni già attivi col servizio (ad oggi, 64 comuni), mentre per i restanti 135 Comuni coinvolti dal piano pilota CIE, l'abilitazione sarà subordinata al completamento dell'iter procedurale di cui sopra.

Dichiarazioni registrate presso i Comuni (**)

Comune	Consensi		Opposizioni		Totale
	Num.	%	Num.	%	
ADRIA	23	95,8	1	4,2	24
AGORDO	69	97,2	2	2,8	71
ARIANO NEL POLESINE	29	100,0	0	-	29
ARZIGNANO	17	100,0	0	-	17
BADIA POLESINE	93	100,0	0	-	93
BREDA DI PIAVE	111	65,3	59	34,7	170
CASTELNOVO BARIANO	34	87,2	5	12,8	39
COSTA DI ROVIGO	34	100,0	0	-	34
ESTE	40	83,3	8	16,7	48
FONTANIVA	158	88,8	20	11,2	178
FORNO DI ZOLDO	42	91,3	4	8,7	46
FOSSO'	22	78,6	6	21,4	28
LIMANA	85	91,4	8	8,6	93
MARANO VICENTINO	12	100,0	0	-	12
MASER	123	66,5	62	33,5	185
MESTRINO	103	100,0	0	-	103
MIRA	11	100,0	0	-	11
MIRANO	350	81,4	80	18,6	430

MONTEBELLUNA	175	67,6	84	32,4	259
MONTECCHIO MAGGIORE	3	75,0	1	25,0	4
MONTICELLO CONTE OTTO	173	86,1	28	13,9	201
NEGRAR	86	78,2	24	21,8	110
PIOVE DI SACCO	89	63,6	51	36,4	140
RECOARO TERME	86	79,6	22	20,4	108
RIESE PIO X	69	71,1	28	28,9	97
SAN POLO DI PIAVE	86	81,9	19	18,1	105
SAN STINO DI LIVENZA	175	98,9	2	1,1	177
SPINEA	240	99,6	1	0,4	241
THIENE	80	100,0	0	-	80
VAL DI ZOLDO	28	100,0	0	-	28
VALDAGNO	104	99,0	1	1,0	105
VALEGGIO SUL MINCIO	6	85,7	1	14,3	7
VERONA	987	97,6	24	2,4	1011

VIGONZA	14	100,0	0	-	14
VENETO	3757	87,4	541	12,6	4298

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1918 del 23 dicembre 2015

Progetto regionale per la realizzazione di un programma finalizzato alla sensibilizzazione della popolazione sul tema della donazione di organi e tessuti e alla informazione rispetto alla opportunità di esprimere in vita il proprio assenso/dissenso alla donazione in vita al momento del rilascio/ rinnovo del documento d'identità presso le anagrafi comunali del Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il progetto regionale per la realizzazione di un programma finalizzato alla sensibilizzazione della popolazione sul tema della donazione di organi e tessuti e alla informazione rispetto alla opportunità di esprimere in vita il proprio assenso/dissenso alla donazione in vita al momento del rilascio/ rinnovo del documento d'identità presso le anagrafi comunali del Veneto.



Il tuo percorso:

[Home](#) > [leggi regionali](#) >

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:

Legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 (BUR n. 24/2016) [[sommario](#)] [[RTF](#)]

PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la donazione degli organi e dei tessuti quale strumento di crescita sociale, culturale e di tutela della salute.
2. A tal fine, la presente legge, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia, prevede disposizioni per la formazione e l'informazione della collettività regionale e degli operatori comunali in materia di donazione di organi e tessuti.

Art. 2 - Principi e obiettivi.

1. La Regione del Veneto assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile quale strumento essenziale di solidarietà umana e sociale e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione ed in particolare dei giovani, alla donazione di organi e tessuti.
2. La Regione del Veneto promuove la formazione e l'informazione in tutto il territorio regionale attraverso il sostegno ai Comuni e alle associazioni riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti, affinché vengano effettuate campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare della popolazione scolastica, sul tema della donazione degli organi e dei tessuti.



“uno spazio unico, collegato ad una preziosa risorsa quale il rinnovo obbligatorio della carta d'identità, per raccogliere in maniera massiva la volontà dei cittadini”

Caratteristiche tecniche del certificato digitale:

Per le finalità dell'invio al SIT della dichiarazione di volontà resa dal cittadino maggiorenne al momento del rilascio/rinnovo della carta d'identità sono da considerarsi validi i certificati S/MIME di Classe 2 e Classe 1, secondo la scelta che vorrà fare il Comune di individuare un titolare (serve il riconoscimento tramite documento d'identità), oppure di attribuirlo genericamente all'Ente (è sufficiente l'indirizzo mail, ad es. quello dei servizi anagrafe). Si ricorda che il costo orientativo del certificato da acquistare va da un minimo di circa 20 € ad un massimo di 80-90 €, in base alla validità (da 12 mesi fino a 3 anni); proprio in considerazione del costo molto contenuto, va precisato che non tutti i fornitori inseriscono i certificati S/MIME fra i prodotti presenti nel catalogo Me.PA. ⁴

⁴ Nel Catalogo Me.PA. possono essere individuati facendo una ricerca con la parola "MIME" all'interno di "*Sezioni informative e catalogo*"

LOGO DEL COMUNE



UNA SCELTA IN COMUNE

*Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti*

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.

DA OGGI, ESPRIMERTI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI È ANCORA PIÙ FACILE.

Quando ritiri o rinnovi la carta d'identità richiedi all'ufficiale d'anagrafe il modulo per la dichiarazione, riporta nel campo indicato la tua volontà, firmalo e riconsegnalo all'operatore. La tua decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.



REGIONE DEL VENETO



COME E DOVE

LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERTI SULLA DONAZIONE

- 1 ► Richiedi il modulo presso la tua ASL di appartenenza;
- 2 ► Firma l'atto olografo dell'AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule);
- 3 ► Compila e firma il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della salute oppure le tessere distribuite dalle Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;
- 4 ► Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordandoti di inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Custodisci questo foglio tra i tuoi documenti personali

LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO I COMUNI, LE ASL E L'AIDO È REGISTRATA E CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI. NON ESISTONO LIMITI DI ETÀ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ.



DOMANDE & RISPOSTE

COSA ACCADE QUANDO:

- La persona ha sottoscritto la Dichiarazione di Volontà positiva alla donazione: in questo caso i familiari non possono opporsi.
- La persona ha sottoscritto la Dichiarazione di Volontà negativa alla donazione: in questo caso non c'è prelievo di organi.
- La persona non si è espressa: in questo caso il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

È POSSIBILE CONOSCERE A CHI VERRANNO TRAPIANTATI GLI ORGANI?

No. Non è possibile conoscere né il nome del donatore né quello del ricevente perché gli organi vengono assegnati in base alle condizioni di urgenza ed alla compatibilità clinica e immunologica delle persone in attesa di trapianto.

I PAZIENTI PAGANO PER RICEVERE UN ORGANO?

No. È illegale comprare o vendere organi umani: la donazione è sempre gratuita ed anonima. I costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

FINO A QUALE ETÀ SI POSSONO DONARE ORGANI E TESSUTI?

Non esistono limiti di età: in particolare le cornee e il fegato, prelevati da donatori di età superiore ad 80 anni, sono frequentemente idonei ad essere prelevati e trapiantati.

COME VIVONO I TRAPIANTATI?

Bene. Con il trapianto possono riprendere la vita normale. I soggetti in età fertile possono avere figli. Ormai i casi di rigetto sono sempre più rari e controllabili dalla terapia farmacologica.

QUALI ORGANI E TESSUTI POSSONO ESSERE DONATI DA VIVENTE?

Possono essere donati il rene e parte del fegato; le cellule staminali emopoietiche (da midollo osseo, sangue periferico e sangue cordonale); la cute, la placenta, i segmenti ossei. Tutti gli altri organi e tessuti possono essere donati solo dopo la morte.

LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO FAVOREVOLI O CONTRARIE AL PRELIEVO DEGLI ORGANI?

Le principali confessioni religiose sono favorevoli alla donazione degli organi. Tutte raccomandano che la donazione sia frutto di una libera scelta e non di una costrizione.

PERCHÉ DONARE I PROPRI ORGANI E TESSUTI?

Migliaia di persone ogni anno sono salvate con il trapianto, grazie alla solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo gesto d'amore.

QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE?

Solo quando il paziente è deceduto a causa di una lesione encefalica che ha causato l'irreversibile cessazione di tutte le funzioni cerebrali.

QUALE DIFFERENZA C'È TRA MORTE CEREBRALE E COMA?

Nella morte cerebrale tutte le funzioni sono irreversibilmente perdute. Il coma può essere uno stato reversibile.

COME FANNO I MEDICI A STABILIRE CON ASSOLUTA CERTEZZA CHE UNA PERSONA È MORTA?

La morte è causata da una totale e irreversibile assenza di funzioni cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della circolazione per almeno 20 minuti o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. In questi casi, tre specialisti (un medico legale, un rianimatore ed un neurofisiopatologo) eseguono una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assenza di: riflessi che partono direttamente dal cervello, reazioni agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi attività elettrica del cervello.

UNA SCELTA IN COMUNE

*Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti*



In collaborazione con:



REGIONE DEL VENETO



ASL

ASL 6 VICENZA - COT

Via Rodolfi, 37 36100 - Vicenza

Tel. 0444/753979 - coord.trapianti@ulssvicenza.it

INFO

Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto (CRT Veneto)
via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
tel. 049 8218124-5
e-mail crt@regione.veneto.it,
www.srtveneto.it

AIDO Veneto
Via Paccagnella, 11 - 30174 Mestre-Venezia
cellulare 3355341103
e-mail veneto@aido.it
www.aido.it ;7





SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

VICENZA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 3 • Bassano del Grappa
ULSS 4 • Santorso
ULSS 5 • Arzignano
ULSS 6 • Vicenza

Centro Trapianti Rene

VERONA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 20 • San Bonifacio
ULSS 21 • Legnago
ULSS 22 • Bussolengo
A.O.U.I. di Verona

Centro Trapianti
Cuore • Fegato • Rene

ROVIGO

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 18 • Rovigo
ULSS 19 • Adria

COORDINAMENTO
REGIONALE
TRAPIANTI

BELLUNO

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 1 • Belluno
ULSS 2 • Feltre

TREVISO

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 7 • Conegliano
ULSS 8 • Montebelluna
ULSS 9 • Treviso

Centro Trapianti Rene

VENEZIA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 10 • San Donà
ULSS 12 • Mestre
ULSS 13 • Dolo
ULSS 14 • Chioggia

PADOVA

Coordinamenti Ospedalieri Trapianti
ULSS 15 • Cittadella
ULSS 16 • Padova
ULSS 17 • Monselice - Schiavonia
A.O. di Padova
I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto

Centro Trapianti Cuore • Fegato
Rene • Pancreas • Polmone
Rene Pediatrico



CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE ANAGRAFI

Asseto normativo, modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti

Dott. G. Feltrin – Coordinatore Regionale per i Trapianti

Capo VII*DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, e' consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582.

AE1 3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non e' consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda unita' sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volonta' favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volonta', della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

IL traffico d'organi



DDL S. 922

«Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».



- ❑ Promuove e coordina il **monitoraggio dei potenziali donatori**;
- ❑ Incentiva le attività' di prelievo di **organi e tessuti**;
- ❑ Assicura il funzionamento del “**Registro regionale cerebrolesi**”;
- ❑ Coordina il **sistema informativo** regionale trapianti;
- ❑ Organizza e governa la **banca dati regionale** relativa alle attività' di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- ❑ Mantiene il **collegamento tecnico e scientifico** con NITp, CNT e i Centri per i Trapianti di altre regioni;
- ❑ Promuove ed elabora **linee guida**;
- ❑ Promuove e coordina attività' di **formazione permanente e aggiornamento** del personale sanitario (in collaborazione con FITOT e FBOV) ;
- ❑ Promuove e coordina attività' di **informazione ed educazione sanitaria** (in collaborazione con Ass. volontariato).

ultimamente sempre più
comuni stanno utilizzando il
certificato rilasciato
(gratuitamente) dall'Agenzia
delle Entrate per l'utilizzo dei
servizi SIATEL - Puntofisco;



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Ministeriale 8 aprile 2000 e dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008. Infatti, l'individuazione del momento per registrare la dichiarazione di volontà, all'atto del rilascio/rinnovo del documento d'identità, consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall'operatore dell'ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.

La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino.



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

modalità continua - H 24 . La consultazione del SIT non rappresenta, però, l'unico mezzo a disposizione dei sanitari per accertare la volontà del paziente in ordine alla donazione. Oltre alla verifica dell'esistenza di una dichiarazione di volontà registrata nel SIT, il sanitario procede alla verifica del possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, donor card, ecc.) da parte del soggetto stesso o dell'esistenza di una volontà dichiarata presso i familiari. Si rappresenta, infatti, che ai sensi di legge risulta valida l'ultima dichiarazione di volontà resa in ordine di tempo.



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

4. Informazione per i cittadini e formazione degli operatori uffici anagrafe


Data la delicatezza del tema della donazione di organi e tessuti e la rilevanza della scelta del singolo individuo per la possibilità di cura dei pazienti in lista di attesa per il trapianto, si suggerisce ai Comuni di supportare l'avvio della nuova modalità con una campagna informativa diretta ai cittadini di cui si propone una linea di indirizzo (All. 2). Inoltre, il Ministero della Salute d'intesa con il Centro Nazionale Trapianti provvederà ad attivare dei corsi di formazione rivolti ai referenti regionali (designati all'interno del CRT o delle ASL) incaricati di formare gli ufficiali d'anagrafe dei Comuni, secondo le linee indicate nell'allegato alla presente direttiva (All.3) al fine di favorire una loro consapevolezza sul processo di donazione di organi e tessuti nonché per assicurare una comunicazione corretta ai cittadini.

Quali modifiche apportare al software dell'anagrafe comunale:

Gli interventi richiesti sul sistema comunale prevedono la realizzazione di due diversi componenti software, integrati nella procedura informatica per il rilascio della carta d'identità:

1. Funzione per gestire l'acquisizione dell'informazione sul Consenso/Diniego alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto da parte dei soli cittadini interessati; tale componente deve assolvere alle seguenti funzioni:
 - Stampa del Modulo "Dichiarazione di volontà", pre-compilato con le informazioni anagrafiche, la residenza e gli estremi del documento di identità in fase di rilascio, da consegnare al cittadino per esprimere la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti;
 - Registrazione delle informazioni sulla base informativa del Comune.
2. Web Services in grado di predisporre un messaggio nel formato previsto (documento XML, contenente le informazioni dettagliate nella specifica tecnica fornita dal Centro Nazionale Trapianti), di trasmetterlo con un Processo sincrono al SIT e di gestire l'Esito della transazione restituito in tempo reale dal SIT.

I comuni già attivi



Facts and numbers

STATISTICHE DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ al 01/07/2015

Regione (#)			Dichiarazioni registrate presso le ASL (*)				Dichiarazioni registrate presso i Comuni (**)					Numero iscrizioni A.I.D.O. (***)	Totale dichiarazioni	
			Consensi		Opposizioni		Totale	Consensi		Opposizioni				Totale
			Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%			
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO			945	49.9	950	50.1	1895	-	-	-	-	-	9728	11623
FRIULI VENEZIA GIULIA			1488	76.9	447	23.1	1935	-	-	-	-	-	6235	8170
ABRUZZO			1178	98.1	23	1.9	1201	91	73.4	33	26.6	124	16543	17868
CAMPANIA			23735	97.6	585	2.4	24320	-	-	-	-	-	19230	43550
BASILICATA			2131	97.0	66	3.0	2197	187	71.4	75	28.6	262	3436	5895
CALABRIA			11268	96.7	387	3.3	11655	-	-	-	-	-	15070	26725
VALLE D'AOSTA			297	93.4	21	6.6	318	-	-	-	-	-	5583	5901
MOLISE			784	93.3	56	6.7	840	33	50.8	32	49.2	65	4423	5328
LIGURIA			558	65.6	292	34.4	850	50	86.2	8	13.8	58	32460	33368
EMILIA ROMAGNA			5123	86.1	830	13.9	5953	15735	96.0	656	4.0	16391	161155	183499
16972	87.5	2429	12.5	19401	-	-	-	-	-	-	204834	224235		
SICILIA			25570	94.0	1625	6.0	27195	62	93.9	4	6.1	66	41744	69005
UMBRIA			4414	90.8	445	9.2	4859	12030	95.5	569	4.5	12599	10727	28185
SARDEGNA			963	97.0	30	3.0	993	5380	90.5	562	9.5	5942	21522	28457
LOMBARDIA			6419	84.6	1165	15.4	7584	1377	89.4	164	10.6	1541	373610	382735
TOSCANA			5603	89.2	677	10.8	6280	1049	96.1	43	3.9	1092	85268	92640
MARCHE			2239	88.5	292	11.5	2531	4914	85.9	804	14.1	5718	30939	39188
LAZIO			5366	92.9	407	7.1	5773	24892	94.9	1327	5.1	26219	52040	84032
PUGLIA			15652	81.8	3492	18.2	19144	1630	99.7	5	0.3	1635	49876	70655
PIEMONTE			2923	87.0	436	13.0	3359	2885	86.1	467	13.9	3352	81174	87885
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			467	79.8	118	20.2	585	-	-	-	-	-	17567	18152
ITALIA			134095	90.1	14773	9.9	148868	70352	93.7	4753	6.3	75105	1243164	1467137

Iscrizioni all'A.I.D.O. (***)	
Provincia	Totale consensi
BELLUNO	5239
PADOVA	32932
ROVIGO	10944
TREVISO	34727
VENEZIA	28261
VICENZA	47009
VERONA	45722
VENETO	204834



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

5. Cittadini italiani residenti all'estero

Per quanto concerne i cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) gli stessi potranno esprimere la propria volontà a donare gli organi e tessuti attraverso le altre modalità già indicate al paragrafo 1 delle presenti Linee guida.

<https://www.youtube.com/watch?v=cFCtypeWfo0>



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Cancellazione della dichiarazione di volontà registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT)

A norma **dell' art. 7 del d.lgs. 196/2003** l'interessato al trattamento di dati ha diritto ad ottenere oltre all' integrazione e alla modifica dei dati resi in occasione della dichiarazione di volontà anche la loro cancellazione.

In questo caso l' esercizio di questo diritto deve essere esercitato recandosi e/o scrivendo all' ufficio anagrafe o all' ufficio Asl presso cui si è resa la dichiarazione facendone apposita richiesta.

Nell' ipotesi di richiesta di cancellazione di cui all' art. 7, comma 3 del d.lgs. 196/2003 non si ha una modifica della dichiarazione di volontà precedentemente resa (da favorevole alla donazione a contrario o viceversa) ma una cancellazione della stessa.

Nell' esercizio di tale diritto, infatti, l' interessato richiede che vengano cancellati dagli archivi e dal Sistema Informativo Trapianti i dati forniti in occasione del rilascio della dichiarazione.

A norma degli art. 8 e 9 del d.lgs. 196/2003 la richiesta di esercizio dei diritti di cui all' art. 7 del d.lgs. 196/2003 deve essere rivolta al titolare o al responsabile del trattamento che nel caso di specie è il Comune o l' ufficio ASL già eventualmente individuati nel modulo di dichiarazione di volontà.

☐ Presentazione da parte del cittadino di una richiesta scritta di cancellazione dei dati riguardanti la dichiarazione di volontà precedentemente resa che contenga:

- i propri dati anagrafici,
- il riferimento al documento d'identità in occasione del quale è stata rilasciata la dichiarazione di volontà
- la data e la firma, accompagnata da una copia di un documento di identità;

□ Presa in carico da parte dell' ufficio della richiesta, con conseguente verifica della presenza della dichiarazione ed avvio delle operazioni necessarie per la cancellazione che comprendono:

a. cancellazione dei dati dalla base informativa comunale

b. inoltro della richiesta al Centro Nazionale Trapianti (CNT) che, a sua volta, verifica la posizione, cancella i dati dal database nazionale e fornisce l' evidenza delle operazioni svolte (risultato della ricerca anagrafica prima della cancellazione che conferma la presenza della dichiarazione e risultato dopo la cancellazione che evidenzia l' assenza dei dati);

La comunicazione dall' ufficio anagrafe del Comune al CNT può avvenire per mezzo fax oppure tramite e-mail, specificando nell' oggetto **“Cancellazione Dichiarazione di volontà”** ed allegando copia della richiesta presentata dal cittadino e del documento d' identità.

Deve essere fornita anche evidenza dell' avvenuta cancellazione sugli archivi magnetici del Comune.

I riferimenti per l' invio della richiesta al CNT sono:

Fax: 06 4990 4101

E- mail: assistenza.cnt@iss.it